



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 19/18

Lussemburgo, 22 febbraio 2018

Sentenza nella causa C-336/16
Commissione / Polonia

La Corte di giustizia dichiara che la Polonia ha violato il diritto dell'Unione sulla qualità dell'aria ambiente

I limiti applicabili alle concentrazioni di PM₁₀ sono stati, infatti, superati in modo costante in tale Stato membro

Una direttiva dell'Unione¹ entrata in vigore l'11 giugno 2008 codifica gli atti legislativi preesistenti in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. Essa stabilisce segnatamente i valori limite e le soglie d'allarme per la protezione della salute umana.

La particella PM₁₀ è composta da un miscuglio di sostanze organiche e inorganiche che si trovano nell'aria e può contenere sostanze tossiche quali idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti, diossina e furano. Essa contiene elementi di diametro inferiore a 10 micrometri che possono penetrare nelle vie respiratorie superiori e nei polmoni.

Ritenendo che la Polonia non rispetti i limiti giornalieri e annuali applicabili alle concentrazioni di PM₁₀ in varie zone e agglomerati e non abbia trasposto correttamente le disposizioni della direttiva riguardanti i piani per la qualità dell'aria, la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro tale Stato.

Con la sua odierna sentenza, la Corte sottolinea innanzitutto che il superamento dei limiti applicabili alle concentrazioni di PM₁₀ nell'aria ambiente è di per sé sufficiente per constatare un inadempimento. Nel caso di specie, i dati risultanti dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria presentate dalla Polonia mostrano che, tra il 2007 e il 2015 incluso, tale Stato membro ha regolarmente superato, da un lato, i limiti giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM₁₀ in 35 zone e, dall'altro, i limiti annuali di tali concentrazioni in 9 zone. Ne deriva che il superamento così constatato deve ritenersi costante.

Per quanto attiene, poi, alla disposizione della direttiva secondo cui, in caso di superamento dei limiti dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria devono stabilire misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile, la Corte rammenta che tali piani possono essere predisposti solo sulla base di un equilibrio tra l'obiettivo della riduzione del rischio d'inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati in gioco. Nel caso di specie, l'obbligo di predisporre, in caso di superamento dei limiti applicabili alle concentrazioni di PM₁₀ nell'aria ambiente, piani per la qualità dell'aria grava sulla Polonia dall'11 giugno 2010. I piani adottati dalla Polonia hanno stabilito i termini previsti per porre fine a tali superamenti tra il 2020 e il 2024, in funzione delle diverse zone. La Polonia sostiene che tali termini sono pienamente adeguati all'ampiezza delle trasformazioni strutturali necessarie per porre fine a tali superamenti e sottolinea le difficoltà connesse alla sfida socio economica e finanziaria dei vasti investimenti tecnici da realizzare. Secondo la Corte, benché elementi siffatti possano essere presi in considerazione, non è tuttavia dimostrato che tali difficoltà, che non rivestono carattere eccezionale, siano idonee a escludere termini più brevi. La Corte giudica pertanto che l'argomento della Polonia non può, di per sé, giustificare termini così lunghi per porre fine a tali superamenti.

¹ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).

Inoltre, la Corte dichiara che, avendo superato in quattro zone² i limiti giornalieri applicabili alle concentrazioni di PM₁₀ nell'aria ambiente (aumentati del margine di tolleranza³), la Polonia ha violato il diritto dell'Unione.

Infine, la Corte giudica che nessuno dei piani per la qualità dell'aria adottati dalla Polonia, sia a livello nazionale sia regionale, menziona esplicitamente che essi dovevano consentire di limitare i superamenti dei limiti al periodo più breve possibile, come è invece richiesto. Ciò premesso e tenuto conto dell'accoglimento delle prime tre censure, emerge che la trasposizione della direttiva nell'ordinamento polacco non è idonea a garantire effettivamente la piena applicazione di tale direttiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

² Si tratta delle zone di Radom, Pruszków-Żyrardów e Kędzierzyn-Koźle (dal 1° gennaio 2010 al 10 giugno 2011) nonché della zona di Ostrów-Kępnò (dal 1° gennaio al 10 giugno 2011).

³ Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/50, se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il PM₁₀ di cui all'allegato XI a tale direttiva, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro non è soggetto all'obbligo di applicare tali valori limite fino all'11 giugno 2011, purché tale Stato membro dimostri che sono state adottate tutte le misure appropriate a livello nazionale, regionale e locale per rispettare le scadenze. Qualora applichino tale esenzione, gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il valore limite per ciascun inquinante non sia superato oltre il margine di tolleranza massimo indicato nell'allegato XI per ciascun inquinante interessato. Per il PM₁₀ il margine di tolleranza è fissato al 50% rispetto ai valori limite.